



PROCURA GENERALE di L'AQUILA

N. 3252/Spammar

L'Aquila, 26 novembre 2020

OGGETTO - Semplificazione dell'attività di deposito con valore legale di atti, documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC come previsto dall'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sede

e p.c.

Ai Sostituti Procuratori Generali

Sede

AI MAGRIF

Sede

AL PERSONALE – SETTORE PENALE

Sede

Con Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici è stata data applicazione all'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020 relativo alla semplificazione delle attività di deposito, con valore legale, di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine sono state assegnate alla Procura Generale di L'Aquila le seguenti caselle PEC:

depositoattipenali.pg.laquila@giustiziacert.it

depositoattipenali2.pg.laquila@giustiziacert.it

RITENUTA

La necessità – a fronte della generica nomenclatura delle suddette caselle PEC – di specificare, per ciascun indirizzo PEC, quale sia la Segreteria di riferimento e ciò al fine di consentire un razionale utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati e garantire l'attività di ricezione e smistamento interno, si individua il seguente abbinamento PEC/Segreteria:

<i>depositoattipenali.pg.laquila@giustiziacert.it</i>
--

Segreteria esecuzioni penali

<i>depositoattipenali2.pg.laquila@giustiziacert.it</i>

Segreteria affari penali

Si richiamano le specifiche tecniche relative al formato degli atti e le ulteriori modalità di invio, previste dall'art. 3 del Provvedimento del DGSIA, che di seguito si riportano:

1. *L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata ai suddetti indirizzi pec rispetta i seguenti requisiti:*

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;

non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. *I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:*

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. *Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*

4. *La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.*

Come previsto dal comma 5 dell'art. 24, al fine di attestare il deposito degli atti da parte dei difensori, il Personale di Segreteria, abilitato, provvederà, nel rispetto di apposita turnazione disposta dall'Ufficio

- a presidiare la ricezione degli atti pervenuti alla PEC;
- ad annotare nel registro penale in uso la data di ricezione dell'atto;
- ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC.


Si precisa, altresì, che le altre caselle PEC già attive presso questo Ufficio non sono abilitate per la ricezione degli atti di cui all'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020.

Si pubblichi sul sito www.giustizia.abruzzo.it.

Il Dirigente Reggente
- Dott.ssa Daniela Rosa -



Il Procuratore Generale FF
- Dott. Alberto Sgambati



Art. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.